



2020/2220(INL)

1.7.2021

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla riforma della legge elettorale dell'Unione europea
(2020/2220(INL))

Commissione per gli affari costituzionali

Relatore: Domènec Ruiz Devesa

INDICE

| | Pagina |
|--|---------------|
| PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO | 3 |
| ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE | 12 |

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla riforma della legge elettorale dell'Unione europea (2020/2220(INL))

Il Parlamento europeo,

- vista la dichiarazione del 9 maggio 1950, che proponeva la costituzione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) quale prima tappa della Federazione europea,
- visto l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto ("l'Atto elettorale"), allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976, quale modificata dalla decisione 2002/772/CE, Euratom, del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, e dalla decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio, del 13 luglio 2018,
- visti i trattati, in particolare gli articoli 9, 10, 14 e 17, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea (TUE), e gli articoli 20, 22, 223, paragrafo 1, e 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché l'articolo 2 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,
- visto il protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea,
- vista la direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini¹,
- viste le sue precedenti risoluzioni sulla procedura elettorale per il Parlamento europeo, in particolare la sua risoluzione del 15 luglio 1998 sull'elaborazione di un progetto di procedura elettorale contenente principi comuni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo, la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulle elezioni al Parlamento europeo nel 2014², la sua risoluzione del 4 luglio 2013 sul miglioramento delle modalità pratiche per lo svolgimento delle elezioni europee del 2014³ e la sua risoluzione dell'11 novembre 2015 sulla riforma della legge elettorale dell'Unione europea⁴,
- viste le sue risoluzioni del 13 marzo 2013⁵ e del 7 febbraio 2018⁶ sulla composizione del Parlamento europeo,
- vista la sua risoluzione del 6 novembre 2020 sul bilancio delle elezioni europee⁷,

¹ GU L 329 del 30.12.1993, pag. 34.

² GU C 419 del 16.12.2015, pag. 185.

³ Testi approvati, P7_TA(2013)0323.

⁴ GU C 366 del 27.10.2017, pag. 7.

⁵ GU C 36 del 29.1.2016, pag. 56.

⁶ GU C 463 del 21.12.2018, pag. 83.

⁷ Testi approvati, P9_TA(2020)0327.

- visto il regolamento n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, in particolare gli articoli 13, 21 e 31,
 - visto l'accordo quadro del 20 ottobre 2010 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, modificato il 7 febbraio 2018,
 - visti la relazione del Comitato economico e sociale europeo "La realtà del diritto di voto delle persone con disabilità alle elezioni del Parlamento europeo", adottata in seduta plenaria il 20 marzo 2019, e il suo parere sul tema "La necessità di garantire l'effettivo diritto di voto per le persone con disabilità nelle elezioni del Parlamento europeo", adottato il 2 dicembre 2020,
 - vista la comunicazione 2020/790/UE della Commissione, del 3 dicembre 2020, sul piano d'azione per la democrazia europea,
 - vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"), in particolare gli articoli 11, 23 e 39,
 - visti gli articoli 46 e 54 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A9-0000/2021),
- A. considerando che dal 1976, quando l'Atto elettorale europeo ha preparato il terreno per la prima elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, il Parlamento ha ripetutamente sollecitato la riforma della legge elettorale dell'Unione europea e progressi verso una vera e più uniforme procedura elettorale europea;
- B. considerando che il trattato di Lisbona ha previsto un progresso concreto confermando il diritto del Parlamento europeo di presentare di sua iniziativa una proposta relativa all'Atto elettorale e alla propria composizione;
- C. considerando che altre importanti modifiche introdotte nel trattato di Lisbona riguardavano, in particolare, la formulazione dell'articolo 14 TUE, il quale stabilisce che il Parlamento è composto da rappresentanti dei cittadini dell'Unione e non dei popoli degli Stati membri, nonché il riferimento al ruolo del Parlamento nell'elezione del presidente della Commissione europea, che dovrebbe essere eletto tenendo conto dei risultati delle elezioni del Parlamento;
- D. considerando che la procedura per le elezioni del 2014 ha stabilito un precedente riguardo al ruolo del Parlamento nella scelta del presidente della Commissione; che non è stato possibile inserire tale procedura nell'ambito di una riforma generale della legge elettorale dell'Unione europea, fatto che ha contribuito a creare il contesto politico per l'inattesa disapplicazione del principio del candidato capolista in seguito alle elezioni europee del 2019, a causa della mancanza di un'indicazione comune da parte dei partiti politici e dei gruppi parlamentari europei a sostegno di uno dei candidati capilista e al mancato accordo in seno al Consiglio europeo sulla nomina di uno di tali candidati;
- E. considerando che alcune disposizioni comuni dell'attuale Atto elettorale europeo indicano la direzione da seguire per introdurre i necessari miglioramenti, fra cui quelle che

prevedono l'elezione dei candidati a scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale, la libertà di costituire circoscrizioni su base nazionale, l'introduzione di una soglia elettorale facoltativa non superiore al 5% e il divieto di svolgere il doppio mandato di deputato al Parlamento europeo e al parlamento nazionale;

- F. considerando che, nonostante alcuni progressi nella definizione di criteri comuni per le procedure elettorali del Parlamento europeo, attualmente le elezioni europee continuano a essere disciplinate soprattutto dalle leggi nazionali e sono quindi necessari ulteriori miglioramenti al fine di istituire una vera procedura uniforme per le elezioni europee;
- G. considerando che l'affluenza alle urne nelle elezioni europee del 2019 è stata la più alta registrata per le elezioni del Parlamento europeo negli ultimi vent'anni; che la maggiore affluenza è un segnale positivo e dimostra che i cittadini dell'Unione manifestano crescente interesse per lo sviluppo dell'integrazione europea, come rivelano anche i risultati dell'Eurobarometro speciale del 9 marzo 2021;
- H. considerando che la tendenza all'aumento dell'affluenza alle urne può essere mantenuta rafforzando l'assunzione di responsabilità e i rapporti tra elettori e candidati nonché promuovendo la dimensione europea;
- I. considerando che un sistema elettorale ben funzionante crea un clima di fiducia e sostegno tra la popolazione e rafforza la fiducia dei cittadini dell'Unione nella loro capacità di cambiare la società democraticamente esercitando il diritto di voto;
- J. considerando che il processo di ratifica della decisione 2018/994 del Consiglio, del 13 luglio 2018, non si è ancora concluso, ma ciò non può ostacolare le necessarie modifiche dei sistemi elettorali dell'Unione;
- K. considerando che il crescente slancio politico e l'evoluzione delle condizioni negli Stati membri potrebbero offrire la possibilità di introdurre infine disposizioni ed elementi più solidi nelle procedure elettorali per dare risalto alla dimensione europea delle elezioni;
- L. considerando che un approccio adeguato alla riforma della legge elettorale europea dovrebbe basarsi sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e sull'introduzione di norme minime comuni;
- M. considerando che la riforma della procedura elettorale del Parlamento europeo dovrebbe mirare ad accrescere la dimensione democratica e sovranazionale delle elezioni europee e la legittimazione democratica del processo decisionale dell'Unione, nonché a rafforzare il concetto di cittadinanza dell'Unione, migliorare il funzionamento del Parlamento europeo e la governance dell'Unione, conferire maggiore legittimità all'attività del Parlamento europeo, rafforzare i principi di uguaglianza elettorale e pari opportunità, potenziare l'efficacia del sistema per lo svolgimento delle elezioni europee e avvicinare i membri del Parlamento europeo ai loro elettori, in particolare a quelli più giovani;
- N. considerando che la possibilità di mettere a punto una procedura elettorale uniforme basata sul suffragio universale diretto è sancita nei trattati dal 1957;

- O. considerando che una vera armonizzazione della procedura per le elezioni del Parlamento europeo in tutti gli Stati membri promuoverebbe il diritto di tutti i cittadini dell'Unione a partecipare su base paritaria alla vita democratica dell'Unione e rafforzerebbe anche la dimensione politica dell'integrazione europea;
- P. considerando che i partiti politici europei sono nella migliore posizione per "contribuire a formare una coscienza politica europea" e dovrebbero quindi svolgere un ruolo maggiore nelle campagne per le elezioni al Parlamento, in modo da migliorare la propria visibilità e chiarire il legame tra il voto per un determinato partito nazionale e l'impatto di tale voto sulle dimensioni di un dato gruppo politico europeo in seno al Parlamento europeo;
- Q. considerando che la procedura per la designazione dei candidati alle elezioni del Parlamento europeo varia notevolmente da uno Stato membro all'altro e da un partito all'altro, soprattutto per quanto riguarda la trasparenza e gli standard democratici; che, tuttavia, disporre di procedure aperte, trasparenti e democratiche per la scelta dei candidati è essenziale per instaurare fiducia nel sistema politico;
- R. considerando che i termini per finalizzare le liste elettorali in vista delle elezioni europee variano sensibilmente da uno Stato membro all'altro e attualmente sono compresi tra 17 e 83 giorni; che questo mette candidati ed elettori dell'Unione in posizione di disparità quanto al tempo di cui dispongono per condurre la propria campagna elettorale o riflettere sulla propria scelta di voto;
- S. considerando che i termini per completare le liste elettorali per le elezioni europee variano notevolmente da uno Stato membro all'altro e potrebbero rendere difficile, se non impossibile, lo scambio di informazioni sui votanti tra Stati membri, che è finalizzato a impedire il doppio voto;
- T. considerando che la creazione di una circoscrizione elettorale comune, in cui i capilista siano i candidati di ciascuna famiglia politica alla carica di presidente della Commissione, rafforzerebbe sensibilmente la democrazia europea e legittimerebbe ulteriormente l'elezione del presidente della Commissione;
- U. considerando che non tutti gli Stati membri consentono ai propri cittadini di votare dall'estero e che, fra quelli che lo permettono, le condizioni che determinano la perdita del diritto di voto variano sensibilmente; che concedere a tutti i cittadini dell'Unione residenti al di fuori dell'Unione il diritto di partecipare alle elezioni contribuirebbe all'uguaglianza elettorale; che è tuttavia necessario un migliore coordinamento fra i sistemi amministrativi degli Stati membri onde evitare che gli elettori esprimano un doppio voto in due diversi Stati membri;
- V. considerando che le eventuali barriere al diritto di voto delle persone con disabilità, in particolare gli ostacoli giuridici per gli adulti con disabilità intellettuali dichiarati legalmente incapaci, dovrebbero essere rimosse, assicurando l'accessibilità fisica e sensoriale ai seggi elettorali nonché sistemi di partecipazione alternativi per l'esercizio del diritto di voto, in particolare il voto per corrispondenza;
- W. considerando che è opportuno istituire a livello unionale un'autorità elettorale che funga da rete che riunisce le singole autorità di contatto degli Stati membri, poiché ciò

faciliterebbe l'accesso alle informazioni sulle norme che disciplinano le elezioni europee e permetterebbe di semplificare il processo, gestire la circoscrizione elettorale comune e rafforzare il carattere europeo di tali consultazioni;

- X. considerando che il voto per corrispondenza, elettronico e via internet potrebbe rendere lo svolgimento delle elezioni europee più efficiente e più attraente per gli elettori, purché siano garantiti i massimi standard di protezione dei dati;
1. propone la riforma della propria procedura elettorale, allo scopo di sviluppare concretamente una sfera pubblica europea, suggerendo norme minime comuni e modifiche legislative in vista delle elezioni europee del 2024;
 2. ritiene essenziale migliorare la trasparenza e la responsabilità democratica del Parlamento rafforzando la dimensione europea delle elezioni, in particolare spostando il fulcro del dibattito elettorale dai temi nazionali alle vere questioni europee; considera inoltre fondamentale trasformare le elezioni europee in una vera e propria elezione europea, invece della somma di 27 elezioni nazionali distinte, come vengono prevalentemente intese oggi;
 3. è convinto che i movimenti e i partiti politici europei dovrebbero svolgere un ruolo più incisivo nel processo elettorale europeo ed essere ben visibili agli elettori;
 4. osserva che culture elettorali divergenti hanno portato a una serie di sistemi elettorali diversi; ritiene quindi che siano necessarie norme minime comuni, al fine di garantire un ravvicinamento in vista di una legge elettorale europea unificata e l'uguaglianza elettorale dei cittadini dell'Unione, anche per quanto riguarda: il diritto di registrare un partito e di candidarsi alle elezioni; l'accesso alle urne; la presentazione dei candidati; l'accessibilità al voto; o ciò che avviene il giorno delle elezioni;
 5. chiede l'istituzione di un quadro comune, con parametri di riferimento e criteri minimi per le norme elettorali applicabili in tutta l'Unione europea, e suggerisce di puntare su un più solido coordinamento con le misure nazionali di attuazione dei punti fondamentali delle sue proposte;
 6. prende atto del ruolo di facilitatore svolto dalla Commissione nei negoziati istituzionali tra il Parlamento europeo e il Consiglio sulla riforma della legge elettorale europea; ritiene essenziale impegnarsi in un dialogo costruttivo con la Commissione, fra l'altro per valutare i risultati della rete europea di cooperazione in materia elettorale, istituita nel 2019, e trarne ispirazione;
 7. evidenzia i nessi tra le misure proposte per il riesame dell'Atto elettorale e il regolamento del Parlamento europeo, il regolamento relativo ai partiti politici europei e il piano d'azione per la democrazia europea della Commissione europea di dicembre 2020, in particolare i nessi tra elementi quali:
 - il fatto che le elezioni sono in gran parte disciplinate da norme applicabili solo in un determinato ordinamento giuridico o che potrebbero essere state formulate senza tenere conto dell'assenza di confini nello spazio online,

- il fatto che è necessaria una più salda cooperazione tra le autorità di regolamentazione degli Stati membri,
 - l'obiettivo di una maggiore trasparenza della pubblicità e della comunicazione di natura politica, che dovrebbe trovare espressione anche nelle disposizioni della legge elettorale;
8. ritiene che la parità di genere sia un elemento orizzontale fondamentale per migliorare la qualità della democrazia europea e rafforzare lo spazio pubblico europeo; invita gli Stati membri ad applicare questo principio e le disposizioni proposte dal Parlamento nell'atto legislativo allegato in modo esaustivo, conformemente alle loro competenze; chiede che siano presentate liste contenenti lo stesso numero di candidati di sesso maschile e femminile per le posizioni eleggibili, per esempio facendo ricorso a liste chiuse o altri metodi equivalenti, poiché in molti Stati membri non vige una legislazione che garantisca la parità di genere politica nelle elezioni;
 9. ritiene essenziale che i movimenti e i partiti politici europei e nazionali adottino procedure democratiche, informate e trasparenti per la selezione dei candidati al Parlamento europeo, compreso il candidato capolista, garantendo la partecipazione diretta dei singoli cittadini iscritti ai partiti, compresa, ma non solo, l'elezione di delegati; ritiene che tale selezione democratica debba essere accompagnata dalle necessarie informazioni relative alle capacità e ai meriti degli aspiranti candidati;
 10. è convinto che tutti gli elettori europei dovrebbero poter indicare il loro candidato preferito alla carica di presidente della Commissione e che i candidati capolista, designati da un partito politico europeo, un movimento o una coalizione di partiti europei che propongono un programma elettorale comune, dovrebbero essere eleggibili in tutti gli Stati membri;
 11. invita i movimenti e i partiti politici europei a designare i propri candidati (o i candidati comuni di una coalizione di movimenti e partiti europei) alla carica di presidente della Commissione almeno dodici settimane prima dell'inizio del periodo elettorale; ritiene che occorra assicurare il rispetto di procedure democratiche vincolanti e la trasparenza nella selezione; si attende che i candidati figurino come capolista nella lista corrispondente della circoscrizione elettorale comune;
 12. chiede di migliorare la visibilità dei movimenti e partiti europei nelle campagne mediatiche, nonché sulle schede elettorali e in tutto il materiale elettorale; stabilisce che durante la campagna elettorale i partiti nazionali dovranno indicare la loro affiliazione ai partiti politici europei e al candidato capolista corrispondente;
 13. si attende che i leader dei partiti politici e dei gruppi parlamentari europei concordino un'indicazione comune per il Consiglio europeo, sulla base dell'esito delle elezioni europee e della disponibilità di una maggioranza potenziale in seno al Parlamento neoeletto, per quanto riguarda la designazione di un candidato alla presidenza della Commissione europea; si attende altresì che il presidente del Consiglio europeo consulti i leader dei partiti politici e dei gruppi parlamentari europei, per garantire una procedura di designazione informata; ritiene che questo processo possa essere formalizzato mediante un accordo politico tra i partiti politici europei e un accordo interistituzionale tra il Parlamento e il Consiglio europeo;

14. propone di istituire la prassi di concludere un "accordo di legislatura" tra i gruppi parlamentari interessati, al fine di assicurare un seguito politico alle elezioni europee e di ottenere una maggioranza in seno al Parlamento in vista della nomina della Commissione;
15. ritiene che la creazione di una circoscrizione elettorale comune in cui siano eletti quarantasei membri del Parlamento europeo e in cui i capilista siano i candidati di ciascuna famiglia politica alla carica di presidente della Commissione possa offrire un'opportunità di accrescere la dimensione democratica e sovranazionale delle elezioni europee; è convinto che l'obiettivo di istituire una circoscrizione comune si possa realizzare soltanto se viene assicurato l'equilibrio geografico, demografico e di genere, garantendo che gli Stati membri di dimensioni limitate non si trovino in una posizione di svantaggio competitivo rispetto a quelli più grandi; suggerisce, a tale proposito, di introdurre una rappresentanza demografica vincolante nelle liste per la circoscrizione elettorale comune, quali soglie massime per i candidati che risiedono nello stesso Stato membro e una rappresentanza minima obbligatoria di cittadini di diversi Stati membri; incoraggia i movimenti e i partiti europei a designare nelle liste comuni candidati provenienti da tutti gli Stati membri;
16. è convinto che le liste transnazionali rappresentino una leva che si può utilizzare per favorire la formazione di veri movimenti e partiti politici europei efficaci;
17. suggerisce di inserire disposizioni comuni per disciplinare le spese legate alla campagna elettorale europea per ciascuna entità ammessa a presentare una lista di candidati alla carica di deputati al Parlamento europeo nella circoscrizione a livello dell'Unione; sollecita un solido coordinamento con l'imminente revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 su questo aspetto;
18. rammenta che l'età minima per l'elettorato passivo nei 27 Stati membri varia tra 18 e 25 anni; chiede l'introduzione di un'età unica armonizzata per l'elettorato passivo e attivo in tutti gli Stati membri, al fine di garantire un'effettiva uguaglianza elettorale e di evitare discriminazioni relativamente all'aspetto più fondamentale della cittadinanza: il diritto di partecipare al processo democratico;
19. ritiene che la trasparenza del processo elettorale e l'accesso a informazioni affidabili siano elementi essenziali per innalzare il livello di consapevolezza politica europea e per assicurare un'affluenza alle urne elevata, tale da costituire un mandato elettivo; sottolinea che i cittadini devono essere informati con largo anticipo, segnatamente dodici settimane prima delle elezioni, sui candidati che si presentano alle elezioni europee e sull'affiliazione dei partiti politici nazionali a un partito politico europeo;
20. sottolinea che i termini per completare gli elenchi degli elettori chiamati alle urne per le elezioni europee variano notevolmente da uno Stato membro all'altro; suggerisce di fissare un termine comune per la costituzione e il completamento degli elenchi elettorali al più tardi quattordici settimane prima del giorno delle elezioni, al fine di rendere più accurate le informazioni sugli elettori iscritti e di facilitarne lo scambio tra gli Stati membri, nonché agevolare la prevenzione del doppio voto e assicurare che, a prescindere dal fatto che sia dovuto a un errore amministrativo o alla violazione della legge elettorale, il doppio voto sia oggetto di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive a livello nazionale e di misure correttive da parte degli Stati membri;

21. propone di istituire un'autorità elettorale europea incaricata di coordinare le informazioni sulle elezioni europee, monitorare l'applicazione delle norme comuni della legge elettorale europea e vigilare sullo scambio di informazioni relative al voto dei cittadini dell'Unione al di fuori del loro paese di origine; ritiene che tale organismo potrebbe facilitare un efficiente scambio di informazioni tra gli organismi nazionali, in particolare la condivisione delle migliori prassi; suggerisce che un compito essenziale da affidare all'autorità sarebbe la gestione del registro delle liste elettorali per le circoscrizioni elettorali comuni;
22. suggerisce di definire norme minime comuni allo scopo di introdurre requisiti uniformi per la costituzione delle liste elettorali;
23. considera essenziale facilitare l'accesso al voto nelle elezioni europee e garantire che tutti gli aventi diritto, compresi i cittadini dell'Unione residenti al di fuori del loro paese d'origine, le persone senza dimora e i detenuti, siano in grado di esercitare tale diritto, purché esso sia loro riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale; invita gli Stati membri a migliorare l'accesso ai seggi elettorali e al diritto di voto per le persone con disabilità;
24. invita gli Stati membri a introdurre requisiti comuni che consentano di riconoscere a tutti i cittadini dell'Unione che vivono o lavorano in un paese terzo il diritto di esprimere il proprio voto nelle elezioni del Parlamento europeo;
25. è convinto che sia necessario introdurre il voto per corrispondenza per gli elettori che non sono in grado di recarsi ai seggi elettorali il giorno delle elezioni e che questo possa rendere lo svolgimento delle elezioni europee più efficiente e più attraente per gli elettori in circostanze specifiche o eccezionali; invita gli Stati membri a valutare la possibilità di introdurre strumenti complementari di sostegno, come il voto elettronico o via internet, conformemente alle rispettive tradizioni nazionali e prevedendo adeguate salvaguardie;
26. è convinto che l'istituzione di una giornata elettorale comune europea creerebbe un processo elettorale paneuropeo più coerente e suggerisce quindi di fissare il 9 maggio come giornata elettorale europea, indipendentemente dal giorno della settimana in cui cade, con la possibilità di istituire una festività pubblica in tale data; considera importante che le prime proiezioni ufficiali dei risultati elettorali siano annunciate simultaneamente in tutti gli Stati membri il giorno delle elezioni alle ore 21:00 CET;
27. ritiene importante assicurare che, dopo ogni elezione, sia redatta una relazione di esecuzione al fine di valutare il funzionamento delle elezioni europee e, se necessario, proporre miglioramenti;
28. sottopone al Consiglio l'allegata proposta di modifica dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto;
29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, che abroga la decisione (76/787/CECA, CEE, Euratom) del Consiglio e l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto allegato a detta decisione, e che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 223, paragrafo 1,

vista la proposta del Parlamento europeo,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale¹,

considerando quanto segue:

- (1) L'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto² ("l'Atto elettorale"), allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio³, è entrato in vigore il 1° luglio 1978 ed è stato successivamente modificato dalla decisione 2002/772/CE, Euratom⁴ e dalla decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio, del 13 luglio 2018⁵.
- (2) Ai sensi dell'articolo 223, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le disposizioni necessarie per permettere l'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto sono stabilite dal Consiglio, che delibera all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo sulla base di un progetto elaborato dal Parlamento europeo.
- (3) Il trattato di Lisbona non solo ha conferito al Parlamento europeo il potere di iniziativa per quanto riguarda le disposizioni relative all'elezione dei suoi membri, ma ha anche

¹ Posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del ...

² GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5.

³ Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 20 settembre 1976 (GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 1).

⁴ Decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).

⁵ Decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio, del 13 luglio 2018, che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 (GU L 178 del 16.7.2018, pag. 1), non in vigore.

modificato la natura del mandato dei membri del Parlamento europeo, rendendoli rappresentanti diretti dei cittadini dell'Unione invece di "rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità". Si tratta di modifiche fondamentali, che dovrebbero trovare espressione in una legge elettorale europea modernizzata mediante l'integrazione nuovi elementi volti a rafforzare la legittimità democratica e a riflettere in modo più accurato l'ampiezza del ruolo e delle competenze del Parlamento europeo.

- (4) Nonostante le disposizioni dell'Atto elettorale, le elezioni del Parlamento europeo sono in gran parte determinate da norme nazionali che differiscono notevolmente da uno Stato membro all'altro e portano a una serie di sistemi elettorali diversi. Le elezioni del Parlamento europeo si svolgono in date diverse e i voti sono espressi per i partiti nazionali con candidati nazionali sulla base di programmi nazionali. Il ravvicinamento dei diversi sistemi elettorali mediante l'adozione di una legge elettorale europea più uniforme, basata su chiari principi e norme comuni, assicurerebbe l'uguaglianza elettorale di tutti i cittadini dell'Unione e rafforzerebbe la sfera pubblica europea.
- (5) L'articolo 17, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea (TUE) conferisce al Parlamento europeo il diritto di eleggere il presidente della Commissione europea. Per dare adeguata espressione a tale diritto, occorre sviluppare la sfera pubblica europea in modo da permettere a tutti gli elettori europei di indicare il proprio candidato preferito per la carica di presidente della Commissione europea. A tal fine, i candidati capilista designati da un partito politico europeo, da un movimento o da una coalizione di partiti europei, devono potersi candidare sulla base di un programma elettorale comune in tutti gli Stati membri. Analogamente, occorre creare una circoscrizione elettorale a livello dell'Unione, in cui i capilista siano i candidati di ciascuna famiglia politica alla carica di presidente della Commissione, al fine di accrescere la dimensione democratica e paneuropea delle elezioni europee. Tale circoscrizione a livello dell'Unione dovrebbe essere soggetta a chiare norme volte a garantire la proporzionalità demografica e di genere, con particolare riferimento ai piccoli e medi Stati membri.
- (6) A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, TUE, i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione. I movimenti e i partiti politici europei dovrebbero quindi svolgere un ruolo più incisivo nel processo elettorale europeo e avere la possibilità di presentare liste paneuropee nella circoscrizione a livello dell'Unione, in modo da diventare noti e risultare più visibili agli elettori, sia sulle schede elettorali sia nelle pubblicazioni e nei materiali utilizzati nella campagna elettorale.
- (7) Nel piano d'azione per la democrazia europea⁶, la Commissione si è impegnata a promuovere l'accesso alla partecipazione democratica, che comporta l'inclusività e l'uguaglianza nella partecipazione democratica e l'equilibrio di genere nella politica e nel processo decisionale. Nella sua strategia per la parità di genere 2020-2025⁷, la Commissione ha affermato che le pari opportunità nella partecipazione sono essenziali per la democrazia rappresentativa a tutti i livelli. La parità di genere e le procedure democratiche, informate e trasparenti per la selezione dei candidati alle elezioni del

⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul piano d'azione per la democrazia europea (COM(2020)0790).

⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025" (COM(2020)0152).

Parlamento europeo, compreso il candidato capolista, sono elementi orizzontali fondamentali per rafforzare la rappresentatività e la democrazia.

- (8) La trasparenza del processo elettorale e l'accesso a informazioni affidabili e tempestive sugli elettori e sui candidati sono importanti per garantire l'affidabilità del processo elettorale, innalzare il livello di coscienza politica europea e assicurare una solida affluenza alle urne. È importante facilitare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri sugli elettori al fine di evitare il doppio voto. Inoltre, i cittadini dell'Unione dovrebbero essere informati con largo anticipo rispetto alle elezioni del Parlamento europeo sui candidati che si presentano a tali elezioni e sull'affiliazione dei partiti politici nazionali a un partito politico europeo. È dunque opportuno istituire termini obbligatori per la costituzione degli elenchi elettorali e delle liste dei candidati.
- (9) È opportuno istituire un'autorità elettorale europea cui affidare la gestione della circoscrizione elettorale a livello dell'Unione. Tale autorità elettorale europea sarebbe essenziale per coordinare le informazioni sulle elezioni europee e monitorare l'applicazione delle norme comuni della legge elettorale europea, assicurando un efficiente scambio di informazioni e la condivisione delle migliori pratiche tra gli organismi nazionali.
- (10) Al fine di incoraggiare la partecipazione degli elettori alle elezioni del Parlamento europeo, gli Stati membri dovrebbero prevedere il voto anticipato e per corrispondenza. Per sfruttare appieno le possibilità offerte dallo sviluppo tecnologico, gli Stati membri potrebbero inoltre prevedere la possibilità del voto elettronico e via internet, garantendo nel contempo l'affidabilità dei risultati, la segretezza del voto e la protezione dei dati personali conformemente al diritto dell'Unione applicabile.
- (11) I cittadini dell'Unione hanno il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione, in particolare votando o candidandosi alle elezioni del Parlamento europeo. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per permettere ai propri cittadini che risiedono o lavorano in paesi terzi, che sono senza dimora o che stanno scontando una pena detentiva nell'Unione europea di esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo. Occorre inoltre facilitare l'accesso ai seggi elettorali per tutti i cittadini, in particolare per le persone con disabilità.
- (12) L'età minima per l'esercizio del diritto di voto attivo e passivo nei 27 Stati membri non è uniforme. Occorre introdurre un'età unica armonizzata per l'elettorato attivo e passivo in tutta l'Unione, al fine di garantire l'uguaglianza e di evitare discriminazioni relativamente al diritto civile e politico fondamentale: il diritto di voto.
- (13) L'atto elettorale del 1976 ha istituito un periodo elettorale comune, lasciando agli Stati membri la facoltà di stabilire la data e gli orari precisi per le elezioni all'interno di tale periodo. Una vera elezione a livello paneuropeo non richiede soltanto un periodo comune: occorre istituire una giornata elettorale comune europea. Le elezioni del Parlamento europeo dovrebbero avere luogo il 9 maggio, la Giornata dell'Europa, data in cui ricorre l'anniversario della firma della dichiarazione Schuman, avvenuta il 9 maggio 1950.
- (14) È necessario abrogare e sostituire di conseguenza l'Atto elettorale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni necessarie per permettere l'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto secondo una procedura elettorale uniforme e principi comuni a tutti gli Stati membri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- (1) "partito politico": un'associazione di cittadini che persegue obiettivi politici, che è riconosciuta o istituita conformemente all'ordinamento giuridico di almeno uno Stato membro e che intende formare o aderire a una coalizione europea di partiti politici nazionali e/o movimenti politici nazionali al fine di presentare una lista di candidati e condurre una campagna elettorale per la circoscrizione a livello dell'Unione;
- (2) "movimento politico": un'associazione di cittadini che persegue obiettivi politici e che, invece di costituirsi come partito politico, si è registrata come associazione di elettori, conformemente alle disposizioni nazionali applicabili, e intende formare o aderire a una coalizione europea di partiti politici nazionali e/o movimenti politici nazionali al fine di presentare una lista di candidati e condurre una campagna elettorale per la circoscrizione a livello dell'Unione;
- (3) "coalizione europea di partiti politici nazionali e/o movimenti politici nazionali": un'alleanza elettorale tra un determinato numero di partiti politici nazionali e/o movimenti politici nazionali pari a un quarto degli Stati membri, se necessario arrotondato al numero intero più vicino, che presenta una candidatura e conduce una campagna per la circoscrizione elettorale a livello dell'Unione;
- (4) "partito politico europeo": un'alleanza politica di partiti politici nazionali che persegue obiettivi politici ed è registrata presso l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014⁸, al fine di presentare una candidatura e condurre una campagna per la circoscrizione elettorale a livello dell'Unione;
- (5) "movimento politico europeo": un'associazione transnazionale di cittadini presente in almeno un quarto degli Stati membri, che rappresenta almeno lo 0,01 % della popolazione avente diritto di voto negli Stati membri interessati e che persegue obiettivi politici, ma non si è costituita come partito politico europeo ed è riconosciuta ai fini della presentazione di una candidatura e della conduzione di una campagna elettorale

⁸ Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.

per la circoscrizione a livello dell'Unione;

- (6) "coalizione elettorale europea": un'alleanza elettorale di due o più partiti politici europei e/o movimenti politici europei che presenta una lista di candidati e conduce una campagna elettorale nella circoscrizione a livello dell'Unione. A tale alleanza elettorale possono aderire anche i partiti politici nazionali e/o i movimenti politici nazionali, purché non siano affiliati a un partito politico europeo e nessun altro partito politico nazionale sia affiliato ai partiti politici europei dell'alleanza elettorale;
- (7) "entità elettorale europea": un partito politico europeo, un movimento politico europeo, un'alleanza elettorale europea o una coalizione europea di partiti politici nazionali e/o movimenti politici nazionali;
- (8) "lista transnazionale": la candidatura/lista di candidati presentata nella circoscrizione elettorale a livello dell'Unione;
- (9) "periodo elettorale": il periodo che inizia quattordici settimane prima del giorno delle elezioni e termina il giorno delle elezioni;
- (10) "finanziamento a carico del bilancio dell'Unione": una sovvenzione concessa a norma del titolo VIII o un contributo concesso a norma del titolo XI del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (il "regolamento finanziario").

Articolo 3

Disposizioni nazionali

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, per quanto riguarda gli elementi non contemplati dal regolamento stesso, la procedura elettorale è disciplinata dalle disposizioni nazionali in ciascuno Stato membro.

Tali disposizioni nazionali, che possono eventualmente tenere conto delle particolarità di ciascuno Stato membro, non devono nel complesso pregiudicare il carattere proporzionale del voto.

Articolo 4

Diritto di voto

Ogni cittadino dell'Unione europea che abbia compiuto i 18 anni di età ha il diritto di votare e di candidarsi all'elezione del Parlamento europeo, sia nella circoscrizione nazionale sia in quella a livello dell'Unione, senza creare alcun pregiudizio agli Stati membri che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, abbiano fissato un'età minima inferiore a 18 anni per l'elettorato passivo e attivo.

Articolo 5

Esercizio del diritto di voto

Gli Stati membri assicurano che tutti i cittadini dell'Unione, compresi quelli che risiedono o lavorano in un paese terzo, che sono senza dimora o che stanno scontando una pena detentiva

nell'Unione europea, abbiano la facoltà e siano in grado di esercitare il loro diritto di voto nelle elezioni del Parlamento europeo e, per quanto riguarda i cittadini che scontano una pena detentiva, fatto salvo il diritto nazionale o le decisioni giudiziarie emesse conformemente al diritto nazionale.

Articolo 6

Voto unico

1. Per l'elezione dei membri del Parlamento europeo ciascun elettore vota una sola volta nelle circoscrizioni elettorali nazionali.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che il doppio voto alle elezioni del Parlamento europeo nelle circoscrizioni elettorali nazionali sia oggetto di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 7

Accessibilità

Gli Stati membri assicurano l'accessibilità fisica e sensoriale ai seggi elettorali per tutti i cittadini, in particolare per le persone con disabilità.

Articolo 8

Voto per corrispondenza

1. Gli Stati membri prevedono il voto per corrispondenza nelle elezioni del Parlamento europeo, anche per i cittadini residenti in un paese terzo, e adottano misure atte a garantire l'accessibilità del voto per corrispondenza, in particolare per le persone con disabilità. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire l'affidabilità e la segretezza del voto e la protezione dei dati personali conformemente al diritto dell'Unione applicabile.
2. Gli Stati membri possono prevedere ulteriori possibilità di voto mediante sistemi elettronici e via internet, fatta salva la possibilità del voto per delega, se consentito dalle disposizioni nazionali applicabili al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. In caso di voto elettronico, via internet e per delega, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire l'affidabilità e la segretezza del voto e la protezione dei dati personali conformemente al diritto dell'Unione applicabile.

Articolo 9

Costituzione degli elenchi elettorali

Il termine per la costituzione e il completamento degli elenchi dei cittadini ammessi all'esercizio del diritto di voto in tutti gli Stati membri è di quattordici settimane prima della data delle elezioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

Articolo 10

Principi di selezione dei candidati

Tutti i partiti politici e i movimenti politici e le entità elettorali europee che partecipano alle elezioni del Parlamento europeo rispettano le procedure democratiche e la trasparenza nella selezione dei propri candidati a dette elezioni.

Le liste dei candidati alle elezioni del Parlamento europeo garantiscono la parità di genere. A tal fine, vengono presentate liste contenenti lo stesso numero di candidati di sesso maschile e femminile per le posizioni eleggibili. I nomi dei candidati di sesso maschile e femminile sono inseriti nella scheda elettorale in ordine alternato.

Articolo 11

Presentazione dei candidati

Il termine per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni del Parlamento europeo è di dodici settimane prima della data delle elezioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

Articolo 12

Sistema elettorale

1. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto, libero e segreto.
2. I membri del Parlamento europeo sono eletti come rappresentanti dei cittadini dell'Unione con riporto di voti di tipo proporzionale in ciascuno Stato membro e nella circoscrizione elettorale a livello dell'Unione.
3. In ciascuno Stato membro, i membri del Parlamento europeo sono eletti a scrutinio di lista o mediante voto singolo trasferibile. Gli Stati membri possono consentire il voto di preferenza secondo le procedure da essi stabilite.
4. Nella circoscrizione a livello dell'Unione, i membri del Parlamento europeo sono eletti in base al sistema delle liste chiuse.

Articolo 13

Soglia elettorale

1. Gli Stati membri possono prevedere la fissazione di una soglia minima per l'attribuzione dei seggi nelle circoscrizioni elettorali nazionali. A livello nazionale, tale soglia non può essere superiore al 5 % del numero totale dei voti validamente espressi.
2. Non è prevista alcuna soglia minima per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione elettorale a livello dell'Unione di cui all'articolo 15.

Articolo 14

Circoscrizioni nazionali

In funzione delle loro specificità nazionali e fatto salvo l'articolo 15, gli Stati membri possono costituire singole circoscrizioni elettorali per le elezioni del Parlamento europeo o prevedere altre suddivisioni elettorali, senza pregiudicare complessivamente il carattere proporzionale del voto.

Ogni Stato membro fissa un massimale e regola le spese dei candidati relative alla campagna elettorale nella rispettiva circoscrizione elettorale nazionale, conformemente alle disposizioni nazionali.

Articolo 15

Circoscrizione a livello dell'Unione

1. È istituita una circoscrizione elettorale formata dall'intero territorio dell'Unione europea, in cui vengono eletti quarantasei membri del Parlamento europeo.
2. L'elezione nella circoscrizione elettorale a livello dell'Unione lascia impregiudicato il numero dei membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro.
3. L'elezione dei membri del Parlamento nella circoscrizione elettorale a livello dell'Unione si svolge secondo una procedura elettorale uniforme.
4. I partiti politici europei, i movimenti politici europei, le coalizioni elettorali europee o le coalizioni europee di partiti politici nazionali e/o movimenti politici nazionali possono presentare liste all'Autorità elettorale europea istituita a norma dell'articolo 27.
5. Almeno dodici settimane prima della data delle elezioni, le entità elettorali europee trasmettono all'Autorità elettorale europea un documento attestante che tutti i candidati acconsentono alla loro inclusione nella lista. Tale documento contiene il nome completo, il numero della carta d'identità o del passaporto, la data, il luogo di residenza, il luogo della firma e la firma personale di ciascun candidato.
6. Quando una candidatura è presentata da un movimento politico europeo, la lista dei candidati deve essere sostenuta in almeno un quarto degli Stati membri da un numero di elettori pari ad almeno lo 0,01 % della popolazione avente diritto di voto negli Stati membri interessati.
7. Quando la candidatura è presentata da una coalizione elettorale europea, questa deve comprendere almeno due partiti politici europei o due movimenti politici europei, ovvero un partito politico europeo e un movimento politico europeo.
8. Quando la candidatura è presentata da una coalizione europea di partiti politici nazionali e/o movimenti politici nazionali, essa comprende almeno un numero di partiti politici nazionali e/o movimenti politici nazionali pari a un quarto degli Stati membri, se necessario arrotondato al numero intero più vicino.
9. L'Autorità elettorale europea verifica che le liste dei candidati presentate soddisfino i requisiti di cui al presente articolo e annuncia le candidature undici settimane prima della data delle elezioni.
10. Ciascuna entità elettorale europea può presentare una sola candidatura.
11. Nelle schede elettorali comprendenti la lista dei candidati per la circoscrizione elettorale a livello dell'Unione figurano il nome e il simbolo della rispettiva entità elettorale europea.
12. Le liste dei candidati per la circoscrizione a livello dell'Unione sono costituite dai nomi di candidati che, secondo il diritto dell'Unione europea, sono cittadini dell'Unione.

13. Per i candidati residenti in un paese terzo, il luogo di residenza ai fini della composizione della lista è quello in cui risiedevano prima di lasciare l'Unione europea. Per i cittadini dell'Unione nati e residenti in un paese terzo, il luogo di residenza ai fini della compilazione della lista corrisponde allo Stato membro di cui il candidato è cittadino.

14. Le liste dei candidati per la circoscrizione elettorale a livello dell'Unione contengono un numero di candidati pari al numero dei mandati, secondo quanto previsto al paragrafo 1.

15. Le liste comprendono candidati residenti in almeno la metà degli Stati membri senza ripetizione della residenza fino alla posizione corrispondente al numero ottenuto dividendo per due il numero totale di Stati membri.

16. Onde garantire l'equilibrio demografico nelle liste di candidati, appare in successione lo stesso numero di candidati di qualsiasi Stato membro in ciascuno dei cinque gruppi di Stati membri di cui all'allegato 1, fino al posto corrispondente al numero che si ottiene dividendo per due il numero totale di Stati membri, se necessario arrotondato al numero intero più vicino.

17. L'ordine dei candidati degli Stati membri inclusi in ciascuno dei cinque gruppi di Stati membri di cui all'allegato 1 varia in ogni sezione di cinque posti nella lista fino al posto corrispondente al numero che si ottiene dividendo per due il numero totale di Stati membri, se necessario arrotondato al numero intero più vicino.

18. La popolazione complessiva degli Stati membri è calcolata dalla Commissione (Eurostat) sulla base degli ultimi dati forniti dagli Stati membri stessi, in conformità di un metodo istituito dal regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

19. La campagna elettorale per la circoscrizione elettorale a livello dell'Unione ha inizio otto settimane prima della data delle elezioni. Non è consentito condurre campagne elettorali nel giorno delle elezioni.

20. Le emittenti del servizio pubblico europee e nazionali accordano la copertura mediatica in proporzione ai risultati delle elezioni precedenti nella circoscrizione elettorale a livello dell'Unione, garantendo una copertura minima di tutte le liste di candidati.

21. Gli Stati membri trasmettono all'Autorità elettorale europea i risultati elettorali ottenuti da ciascuna lista di candidati. L'Autorità elettorale europea aggrega i risultati nazionali e annuncia i candidati eletti membri del Parlamento europeo dopo l'attribuzione proporzionale dei seggi in conformità del metodo D'Hondt di cui al paragrafo 22.

22. L'attribuzione dei seggi sulla base dei risultati dello scrutinio è effettuata in conformità delle regole seguenti:

(a) il numero di voti ottenuti dai candidati è inserito in una colonna in ordine decrescente;

(b) il numero di voti ottenuti da ciascun candidato è diviso per 1, 2, 3, ecc., fino a un numero pari al numero di seggi corrispondente alla circoscrizione elettorale, creando una tabella simile a quella riprodotta nell'allegato 2. I seggi sono attribuiti ai candidati che ottengono il rapporto più elevato nella tabella, secondo un ordine decrescente;

(c) quando due seggi corrispondenti a candidature diverse coincidono nell'elenco dei

quozienti, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto il numero totale di voti più elevato. Se due candidati ottengono lo stesso numero di voti, il primo risultato alla pari si risolve mediante sorteggio e quelli successivi in modo alternato.

23. In caso di decesso, dimissioni o decadenza del mandato di un membro del Parlamento eletto nella circoscrizione elettorale a livello dell'Unione, il seggio vacante è coperto dal candidato successivo nella lista dei candidati in cui è stato eletto il deputato che è deceduto, si è dimesso o il cui mandato è decaduto.

24. A tal fine, quando un seggio di un deputato eletto nella circoscrizione elettorale a livello dell'Unione si rende vacante per decesso, dimissioni o decadenza del mandato, il Presidente del Parlamento europeo ne informa senza indugio l'Autorità elettorale europea.

Articolo 16

Finanziamento di campagne nel contesto della circoscrizione elettorale a livello dell'Unione

1. Ogni entità elettorale europea autorizzata dall'Autorità elettorale europea a presentare una lista di candidati a membri del Parlamento europeo nella circoscrizione elettorale a livello dell'Unione nomina un amministratore elettorale generale responsabile di elaborare un piano contabile generale per le entrate e le spese della campagna elettorale.

2. L'amministratore elettorale generale è un cittadino dell'Unione che non sia stato condannato per reati che comportano la perdita del diritto elettorale o l'interdizione dai pubblici uffici nello Stato membro di residenza.

L'amministratore elettorale generale non può candidarsi alle elezioni.

3. L'amministratore elettorale generale registra un conto corrente bancario almeno dodici settimane prima della data delle elezioni. Tale conto corrente bancario è aperto da un'entità finanziaria domiciliata nella stessa città in cui ha sede l'entità elettorale.

Tutti i fondi destinati a finanziare le spese elettorali sono depositati su detto conto e tutti i pagamenti sono effettuati tramite il conto stesso.

4. Fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, il finanziamento della campagna delle entità elettorali europee è esclusivamente a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

Alle entità elettorali europee che hanno ottenuto almeno un seggio è attribuito un importo iniziale di 0,50 EUR per ogni voto ottenuto nella circoscrizione elettorale a livello dell'Unione nelle precedenti elezioni del Parlamento europeo. La Commissione adegua tale importo iniziale ogni cinque anni sulla base del tasso medio di inflazione.

Qualora l'importo del finanziamento elettorale non sia stato speso integralmente per la campagna, l'importo residuo è rimborsato al bilancio generale dell'Unione europea.

5. Le spese connesse alla campagna elettorale europea sono chiaramente individuate come tali dai partiti politici europei nel loro bilancio annuale conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

6. Entro sei mesi dalle elezioni, le entità elettorali europee trasmettono alla Corte dei conti europea i rendiconti relativi alla campagna elettorale, compresi i bilanci e le note d'accompagnamento, riguardanti le entrate, le spese, le attività e le passività della campagna, sulla base dei principi contabili internazionali definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002⁹.
7. I rendiconti relativi alla campagna elettorale sono pubblicati dall'Autorità su un sito internet appositamente creato.
8. Le entità elettorali europee forniscono tutte le informazioni richieste dalla Corte dei conti europea ai fini della revisione contabile.
9. La Corte dei conti europea informa l'Autorità elettorale europea, l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee e l'OLAF in merito a qualsiasi sospetto di attività illecita, frode o corruzione che possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione europea.
10. L'Autorità elettorale europea può imporre sanzioni per un ammontare fino a tre volte l'importo speso irregolarmente da qualsiasi entità elettorale europea per la campagna nella circoscrizione elettorale a livello dell'Unione, a seguito delle conclusioni della Corte dei conti europea.
11. Sulla base delle conclusioni della Corte dei conti europea, qualora siano state accertate almeno tre violazioni, l'Autorità elettorale europea può impedire all'entità elettorale europea interessata di presentare una lista nella circoscrizione elettorale a livello dell'Unione alle successive elezioni del Parlamento europeo.
12. Le decisioni adottate dall'Autorità elettorale europea possono essere impugnate dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, conformemente alle pertinenti disposizioni del TFUE.

Articolo 17

Disposizioni comuni relative alle campagne elettorali

1. La campagna elettorale non inizia prima di otto settimane dalla data delle elezioni. La campagna elettorale riguarda, in particolare, la sollecitazione di voti alle elezioni del Parlamento europeo per mezzo di materiale stampato o digitale e altre forme di comunicazione pubblica, pubblicità sui mezzi di informazione e iniziative pubbliche. I materiali utilizzati nella campagna elettorale contengono un riferimento al documento programmatico dell'entità elettorale europea cui il partito nazionale sia eventualmente affiliato.
2. Nelle circoscrizioni elettorali nazionali, sulle schede elettorali utilizzate per l'elezione del Parlamento europeo i nomi e i simboli dei partiti nazionali e, se applicabile, dei movimenti politici nazionali e i nomi e i simboli dei partiti politici europei, dei movimenti politici europei e delle alleanze elettorali europee cui sono eventualmente affiliati hanno la stessa

⁹ Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

visibilità.

Gli Stati membri incoraggiano e facilitano l'indicazione di tali affiliazioni nelle trasmissioni radiotelevisive della campagna elettorale e nel materiale in essa utilizzato.

3. Le disposizioni relative all'invio di materiale elettorale agli elettori in occasione delle elezioni al Parlamento europeo sono uguali a quelle che si applicano per le elezioni nazionali, regionali e locali nello Stato membro interessato.

4. Gli Stati membri assicurano la parità di trattamento e di opportunità tra le entità elettorali europee e i partiti e i movimenti politici nazionali per quanto riguarda la campagna elettorale relativa alla circoscrizione elettorale a livello dell'Unione.

Articolo 18

Autorità nazionali deputate allo scambio di dati sugli elettori e i candidati

1. Ogni Stato membro designa un'autorità di contatto responsabile dello scambio dei dati concernenti gli elettori e i candidati con le sue omologhe negli altri Stati membri e con l'Autorità elettorale europea istituita a norma dell'articolo 27.

2. Conformemente al diritto dell'Unione applicabile in materia di protezione dei dati personali, l'autorità nazionale di cui al paragrafo 1 inizia a trasmettere alle sue omologhe e all'Autorità elettorale europea, almeno sei settimane prima della data delle elezioni definita all'articolo 19, paragrafo 1, i dati indicati nella direttiva 93/109/CE¹⁰ del Consiglio relativi ai cittadini dell'Unione che sono iscritti negli elenchi degli elettori aventi diritto di voto o sono candidati all'elezione in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

Articolo 19

Data delle elezioni

1. Le elezioni del Parlamento europeo hanno luogo il 9 maggio dell'ultimo anno della legislatura di cui all'articolo 20. Le elezioni si concludono in tutti gli Stati membri alle 21.00, ora locale, di detto giorno.

2. Gli Stati membri possono rendere noti i risultati della votazione in modo ufficiale solo dopo la chiusura dei seggi nello Stato membro in cui gli elettori votano per ultimi e dopo l'ora di cui al paragrafo 1.

3. La data delle elezioni non pregiudica le eventuali attività organizzate per celebrare la Giornata dell'Europa negli Stati membri.

Gli Stati membri possono dichiarare festa nazionale il giorno delle elezioni.

Articolo 20

¹⁰ Direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 34).

Legislatura

1. Il periodo quinquennale per cui sono eletti i membri del Parlamento europeo inizia con l'apertura della prima sessione tenuta dopo ciascuna elezione.
2. Il mandato di ogni membro del Parlamento europeo inizia e si conclude contemporaneamente al periodo di cui al paragrafo 1.

Articolo 21

Convocazione del Parlamento

Oltre all'obbligo di cui all'articolo 229 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento europeo si riunisce di diritto il primo martedì successivo alla scadenza del termine di un mese dalla data delle elezioni.

Articolo 22

Verifica dei poteri

Il Parlamento europeo verifica i poteri dei membri del Parlamento europeo.

A tal fine, esso prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri e dall'Autorità elettorale europea e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente regolamento, fatta eccezione per le disposizioni nazionali cui il regolamento rinvia.

Articolo 23

Incompatibilità

1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con le cariche seguenti:
 - membro del governo di uno Stato membro;
 - membro di un parlamento nazionale o regionale o di un'assemblea dotata di poteri legislativi;
 - membro della Commissione europea;
 - giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia dell'Unione europea;
 - membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;
 - membro della Corte dei conti;
 - mediatore europeo;
 - membro del Comitato economico e sociale;
 - membro del Comitato delle regioni;
 - membro dei comitati od organismi creati in virtù o in applicazione del trattato sul

funzionamento dell'Unione europea o del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi dell'Unione o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;

- membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;
- funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni dell'Unione europea o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea.

2. Ogni Stato membro può inoltre adottare norme a livello nazionale riguardanti l'incompatibilità con la carica di membro del Parlamento europeo.

3. I membri del Parlamento europeo ai quali, nel corso della legislatura di cui all'articolo 20, diventano applicabili i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti conformemente all'articolo 25.

Articolo 24

Attività parlamentari esterne

Al momento dell'elezione, i membri del Parlamento europeo designano il comune e, se del caso, la regione del loro Stato membro di residenza in cui svolgeranno attività parlamentari esterne.

Articolo 25

Voto individuale e indipendente

1. I membri del Parlamento europeo votano individualmente e personalmente. Non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere alcun mandato imperativo. Essi rappresentano tutti i cittadini dell'Unione.

2. I membri del Parlamento europeo beneficiano dei privilegi e delle immunità loro applicabili in virtù del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Articolo 26

Seggi vacanti

1. Un seggio si rende vacante quando il mandato di un membro del Parlamento europeo scade in caso di dimissioni, decesso o decadenza del mandato.

2. Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, ciascuno Stato membro stabilisce le opportune procedure per coprire i seggi resisi vacanti durante la legislatura di cui all'articolo 20 per la restante durata di tale periodo.

3. Quando la legislazione di uno Stato membro stabilisce espressamente la decadenza del mandato di un membro del Parlamento europeo, il suo mandato scade in applicazione delle disposizioni di tale legislazione. Le autorità nazionali competenti ne informano il Parlamento europeo.

4. Quando un seggio si rende vacante per dimissioni o decesso, il presidente del Parlamento europeo ne informa senza indugio le autorità competenti dello Stato membro interessato.

5. Quando il Parlamento accerta che il seggio di un deputato eletto nella circoscrizione elettorale a livello dell'Unione si è reso vacante, il presidente ne informa l'Autorità elettorale europea e la invita a coprire senza indugio tale seggio.

Il seggio vacante di un deputato eletto nella circoscrizione elettorale a livello dell'Unione è coperto dal candidato successivo nella lista pertinente, secondo l'ordine di precedenza.

Articolo 27

Autorità elettorale europea

1. È istituita un'Autorità elettorale europea al fine di coordinare lo scambio di informazioni sulle elezioni europee in tutta l'Unione europea, monitorare l'applicazione del presente regolamento e vigilare sullo scambio di informazioni concernenti i cittadini dell'Unione che votano al di fuori del loro paese d'origine, nonché condurre e monitorare il processo elettorale nella circoscrizione elettorale a livello dell'Unione.

2. L'Autorità è indipendente ed esercita le sue funzioni nell'assoluto rispetto del presente regolamento.

L'Autorità esercita tutte le funzioni relative al processo elettorale nella circoscrizione elettorale a livello dell'Unione e si coordina con le autorità di cui all'articolo 18.

Le liste dei candidati nella circoscrizione elettorale a livello dell'Unione sono presentate all'Autorità, la quale verifica che le condizioni stabilite nel presente regolamento siano pienamente soddisfatte. L'Autorità istituisce e gestisce un registro delle liste presentate dalle entità elettorali europee nella circoscrizione elettorale a livello dell'Unione; le informazioni contenute nel registro sono pubbliche.

Fatto salvo l'articolo 18, almeno sei settimane prima della data delle elezioni, le autorità di cui a detto articolo trasmettono all'Autorità i dati concernenti le rispettive liste elettorali nazionali.

Nelle sue decisioni l'Autorità tiene pienamente conto dei diritti fondamentali di voto attivo e passivo.

3. Ciascuno Stato membro nomina uno dei membri di cui è composta l'Autorità, i quali devono essere accademici nel campo del diritto o delle scienze politiche. I membri dell'Autorità eleggono il presidente, il vicepresidente e il segretario a maggioranza semplice con votazioni separate. L'Autorità adotta le decisioni all'unanimità o, qualora non sia possibile, a maggioranza semplice.

I membri dell'Autorità non sono membri del Parlamento europeo, non sono titolari di un mandato elettorale né lavorano o hanno lavorato per un'istituzione dell'Unione europea, un partito o un movimento politico europeo o una fondazione politica europea.

4. L'Autorità è rappresentata dal suo presidente, che prende tutte le decisioni dell'Autorità a nome della medesima.

Il presidente dell'Autorità che non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue

funzioni può essere dichiarato dimissionario, di comune accordo, da almeno 3/5 dei membri dell'Autorità nonché sulla base di una relazione elaborata dalla maggioranza alternativa che motiva la sua proposta di dimissioni.

Il presidente dell'Autorità esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Quando agisce in nome dell'Autorità, il presidente non chiede né riceve istruzioni da parte di istituzioni o governi o da qualsiasi altro organismo, ufficio o agenzia. Il presidente dell'Autorità si astiene da qualsiasi atto incompatibile con la natura delle sue funzioni.

I membri dell'Autorità sono nominati per un mandato di cinque anni non rinnovabile.

Il mandato quinquennale dell'Autorità inizia trenta giorni dopo l'inizio della legislatura di cui all'articolo 20.

Un posto divenuto vacante nell'Autorità a seguito di dimissioni volontarie o d'ufficio, pensionamento o decesso è coperto secondo la stessa procedura seguita per la nomina iniziale.

5. L'Autorità è materialmente ubicata presso il Parlamento europeo, che le mette a disposizione i locali, il personale, i servizi e le strutture di supporto amministrativo necessari.

6. L'Autorità presenta al Parlamento europeo una relazione sull'organizzazione delle elezioni europee nonché sull'applicazione del presente regolamento e sul conseguimento dei suoi obiettivi entro l'anno successivo alle elezioni europee. L'Autorità elettorale europea supervisiona la procedura di cui all'articolo 15.

7. Il finanziamento dell'Autorità elettorale europea è a carico del bilancio generale dell'Unione europea, compresa la remunerazione dei suoi membri durante il periodo elettorale.

Gli stanziamenti sono sufficienti a garantire la piena operatività dell'Autorità e la sua autonomia. Il presidente sottopone al Parlamento europeo il progetto preliminare di bilancio dell'Autorità, che viene reso pubblico. Il Parlamento europeo delega al presidente dell'Autorità le funzioni di ordinatore relativamente a tali stanziamenti.

Articolo 28

Modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 è così modificato:

all'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatto salvo il secondo comma, i fondi dei partiti politici europei provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte possono essere utilizzati per finanziare campagne condotte dalle entità elettorali europee nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, a cui esse o i loro membri partecipano.

A norma dell'articolo 16 del regolamento ... del Consiglio relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, il finanziamento e gli eventuali limiti delle spese elettorali per tutti i partiti politici, i candidati e i terzi nel contesto delle circoscrizioni elettorali nazionali, così come la loro partecipazione alle elezioni del Parlamento europeo, sono disciplinati in ciascuno Stato membro da disposizioni nazionali."

Articolo 29

Abrogazione

1. L'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, nonché la decisione (76/787/CECA, CEE, Euratom) del Consiglio che istituisce tale atto, sono abrogati.
2. I riferimenti all'atto abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 30

Disposizioni transitorie

Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, ed esclusivamente nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo del 2024 nella circoscrizione elettorale a livello dell'Unione, il finanziamento della campagna elettorale delle entità elettorali europee è calcolato sulla base dell'aggregazione del numero totale di voti espressi in favore dei partiti politici nazionali e i movimenti politici nazionali ad esse affiliati nelle elezioni del Parlamento europeo del 2019. Nel caso delle coalizioni europee di partiti o movimenti politici nazionali, il finanziamento della campagna elettorale è calcolato sulla base dei voti espressi per ciascun partito o movimento politico nazionale affiliato alla coalizione candidata alle elezioni del Parlamento europeo del 2019.

Articolo 31

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua approvazione da parte degli Stati membri, secondo le rispettive norme costituzionali.
2. Gli Stati membri notificano al Segretariato generale del Consiglio l'espletamento delle rispettive procedure nazionali.

Articolo 32

Clausola di revisione

L'elenco degli Stati membri in ciascuno dei cinque gruppi inclusi nell'allegato 1 del presente regolamento è modificato in caso di cambiamenti demografici connessi all'allargamento dell'Unione europea a nuovi Stati membri, conformemente all'articolo 49 TUE.

ALLEGATO 1. TABELLA - I 27 STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA PER CATEGORIE DI POPOLAZIONE

| Categorie | Stato membro | Popolazione totale |
|---|---------------------|---------------------------|
| Gruppo A (37,9 milioni - 83,1 milioni) | Germania | 83 166 711 |
| | Francia | 67 320 216 |
| | Italia | 59 641 488 |
| | Spagna | 47 332 614 |
| | Polonia | 37 958 138 |
| Gruppo B (10,7 milioni - 19,3 milioni) | Romania | 19 328 838 |
| | Paesi Bassi | 17 407 585 |
| | Belgio | 11 522 440 |
| | Grecia | 10 718 565 |
| | Cechia | 10 693 939 |
| Gruppo C (6,9 milioni - 10,2 milioni) | Svezia | 10 327 589 |
| | Portogallo | 10 295 909 |
| | Ungheria | 9 769 526 |
| | Austria | 8 901 064 |
| | Bulgaria | 6 951 482 |
| Gruppo D (2,7 milioni - 5,8 milioni) | Danimarca | 5 822 763 |
| | Finlandia | 5 525 292 |
| | Slovacchia | 5 457 873 |
| | Irlanda | 4 964 440 |
| | Croazia | 4 058 165 |
| | Lituania | 2.794.090 |
| Gruppo E (500.000 - 2,1 milioni) | Slovenia | 2 095 861 |
| | Lettonia | 1 907 675 |
| | Estonia | 1 328 976 |
| | Cipro | 888 005 |
| | Lussemburgo | 626 108 |
| | Malta | 514 564 |

Fonte: <https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00001/default/table?lang=en>

ALLEGATO 2

Esempio pratico - Metodo D'Hondt

Esempio pratico: 1 000 000 di voti validamente espressi in una circoscrizione elettorale che elegge 5 deputati.

A (350 000 voti), B (300 000 voti), C (150 000 voti), D (100 000 voti), E (70 000 voti), F (30 000 voti)

| Suddivisione | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| A | 350 000 | 175 000 | 116 666 | 87 500 | 70 000 |
| B | 300 000 | 150 000 | 100 000 | 75 000 | 60 000 |
| C | 150 000 | 75 000 | 50 000 | 37 500 | 30 000 |
| D | 100 000 | 50 000 | 33 333 | 25 000 | 20 000 |
| E | 70 000 | 35 000 | 23 333 | 17 500 | 14 000 |
| F | 30 000 | 15 000 | 10.000 | 7 500 | 6 000 |

Di conseguenza, A ottiene 2 seggi, B ottiene 2 seggi e C ottiene 1 seggio.

ALLEGATO 3

Esempio pratico di lista transazionale utilizzando le cinque categorie di gruppi con 46 seggi

A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, C4, C5, D1, D2, D3, D4, D5, D6, E1, E2, E3, E4, E5, E6 sono esempi di candidati provenienti dagli Stati membri del gruppo E, conformemente alla suddivisione in categorie in funzione della popolazione.

| Esempio di lista transazionale | | |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Sezioni | Numero di posto | Candidati provenienti da |
| Sezione 1 | 1 | B3 |
| | 2 | A2 |
| | 3 | E6 |
| | 4 | D3 |
| | 5 | C4 |
| Sezione 2 | 6 | A1 |
| | 7 | B1 |
| | 8 | C1 |
| | 9 | E1 |
| Sezione 3 | 10 | D5 |
| | 11 | D2 |
| | 12 | B4 |
| | 13 | A4 |
| | 14 | C3 |
| Sezione 4 | 15 | E3 |
| | 16 | E2 |
| | 17 | D1 |
| | 18 | A3 |
| Sezione 5 | 19 | B2 |
| | 20 | C2 |
| | 21 | A5 |
| | 22 | E4 |
| | 23 | D4 |
| Sezione 6 | 24 | C5 |
| | 25 | B5 |
| | 26 | E5 |
| | 27 | D6 |
| Sezione 7 | 28 | B4 |
| | 29 | A2 |
| | 30 | C3 |
| | 31 | E6 |
| | 32 | A1 |
| Sezione 8 | 33 | B5 |
| | 34 | D1 |
| | 35 | C1 |
| | 36 | D2 |
| Sezione 9 | 37 | B3 |
| | 38 | E3 |
| | 39 | C4 |
| | 40 | A4 |
| | 41 | E5 |
| Sezione 9 | 42 | D3 |
| | 43 | A3 |
| | 44 | C5 |
| | 45 | B2 |

| | | |
|------------|----|----|
| Sezione 10 | 46 | A5 |
|------------|----|----|